

Civile Sent. Sez. U Num. 23469 Anno 2016

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 18/11/2016

SENTENZA

sul ricorso 1548-2016 proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;

- *ricorrente* -

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

2016

598



l'08/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che conclude in conformità alle
richieste del P.G.

18

Fatto e diritto

A.- La richiesta del Procuratore Generale.

1.- Il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte, con atto del 18.1.16 depositato il 22.1.16 ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ., l'enunciazione del principio di diritto al quale il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi nelle controversie civili, decise in sede cautelare in senso opposto dai giudici del tribunale di Napoli, vertenti tra il presidente di una università telematica, nella qualità ed anche in proprio, resa oggetto di reiterati articoli apparsi sia in forma cartacea che sul sito internet di un noto settimanale e poi di un quotidiano, prospettati come aventi contenuto diffamatorio perché incentrati su notizie e informazioni o collegamenti con altre notizie e informazioni quanto a presunte eccessive facilitazioni nei corsi di studio, soprattutto in favore di alcune forze politiche.

2.- La prima delle due controversie (relativa ad articoli apparsi sia sul numero del 20.10.14 del settimanale «L'Espresso» che sul relativo sito *internet* il 17.11.14) era stata definita con ordinanza 18.2.15 di accoglimento del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso cautelare del diffamato e contestuale ordine, peraltro non seguito dall'instaurazione del giudizio di merito, al gruppo editoriale di rimuovere l'articolo dalla pagina web e di deindicizzarlo presso i più comuni motori di ricerca, nonché di non rendere più visibile, sul sito web della testata, il blog collegato al medesimo articolo; la seconda delle dette controversie (relativa ad articoli apparsi sul sito web del quotidiano «La Repubblica» nei giorni 28.1.15 e 23.3.15) era stata invece definita con valutazione, in sede di reclamo e con ordinanza del giorno 8.7.15, di inammissibilità del provvedimento cautelare in materia.

3.- Ricontrata tale contrastante situazione e sviluppando ampi argomenti a sostegno della tesi sulla piena ammissibilità della tutela cautelare preventiva civilistica in caso di pubblicazioni a contenuto diffamatorio su testate telematiche, il ricorrente aveva allora rivolto istanza, in data 10.11.15, al Procuratore Generale presso questa Corte di compulsare la pronuncia dei seguenti principi di diritto: «è ammissibile l'ordine di cancellazione e/o di oscuramento di una singola o di più pagine di stampa di testate telematiche, attraverso il ricorso all'inibitoria ex art. 700

c.p.c. al fine di elidere l'aggravamento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla pubblicazione *on line* di articoli diffamatori e/o comunque lesivi del decoro della persona giuridica o fisica che sia»; «indipendentemente dal principio innanzi formulato, ove ritenuto, voglia il Procuratore Generale porre all'attenzione della Corte le problematiche esposte nella presente istanza, affinché la Corte di cassazione valuti ogni forma di tutela cautelare di natura processualcivilistica che possa essere accordata al destinatario di articoli diffamatori pubblicati su testate giornalistiche *on line*».

4.- Al riguardo, il Procuratore Generale ha quindi chiesto, all'esito di un compiuto *excursus* dell'istituto processuale disciplinato dal primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ. e poi della giurisprudenza – tra cui soprattutto la recente pronuncia delle Sezioni Unite penali di questa Corte – in tema di tutela della libertà di stampa e di inammissibilità di mezzi di intervento preventivi nei confronti quanto meno delle testate telematiche, pure accennando alle problematiche del c.d. «diritto all'oblio», a questa Corte di enunciare un articolato principio di diritto, nel senso che «il giornale pubblicato, in via esclusiva o non, con mezzo telematico è funzionalmente assimilabile a quello in formato cartaceo, e rientra nella nozione di «stampa» di cui all'art. 1 della l. 8 febbraio 1948, n. 47; pertanto, esso non può essere oggetto di provvedimento cautelare inibitorio, con modalità sostanziali di sequestro, nel caso in cui venga dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico, ferma restando la tutela concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali».

5.- È stata disposta, per la rilevanza della questione, la trattazione della richiesta del Pubblico Ministero alla pubblica udienza di discussione davanti alle Sezioni Unite di questa Corte del 25 ottobre 2016, senza comunicazione ad alcuno.

B.- Il procedimento: le parti del procedimento presupposto.

6.- È formulata dal Procuratore Generale richiesta di enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi del primo comma

dell'art. 363 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 4 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: norma in virtù della quale «quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci, nell'interesse della legge, il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi».

7.- Di tale istituto questa Corte ha già puntualizzato, dopo averne ripercorso l'evoluzione, la natura di procedimento autonomo e *sui generis*, del tutto privo di natura e funzione giurisdizionale di azione di impugnazione, a tutela esclusiva della nomofilachia e quindi volto a perseguire il tendenziale obiettivo di assicurare l'esatta ed uniforme interpretazione della legge, in relazione a fattispecie processuali culminate in procedimenti non solo non impugnati, ma pure normalmente non impugnabili dinanzi alla stessa Corte di legittimità, sui quali peraltro non ha alcun effetto diretto: da tale articolata conclusione, come pure dagli argomenti sviluppati per raggiungerla, non vi è ragione per discostarsi, bastando allora un rinvio all'ampia motivazione al riguardo già sviluppata da queste Sezioni Unite nel precedente che ha preso per primo ed *ex professo* in considerazione la fattispecie (Cass. Sez. Un., 1 giugno 2010, n. 13332).

8.- Le valutazioni svolte in quella sede in punto di rito mantengono poi la loro validità, tanto che deve, prima di ogni altra cosa, escludersi la sussistenza delle condizioni per discostarsi dalla conclusione, già adottata dalla medesima Cass. Sez. Un. n. 13332 del 2010, in ordine alla non necessità del coinvolgimento, nel presente procedimento, di alcuna parte privata, vale a dire di coloro che tale veste processuale avevano ricoperto nel corso del procedimento concluso con i provvedimenti che costituiscono i presupposti della richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ.

9.- Al riguardo, ad ulteriore conferma di quanto già in quella sede argomentato, si rileva che la prevalenza del c.d. *ius constitutionis* (in grande approssimazione, l'interesse pubblico alla esatta interpretazione della legge da parte del giudice) sul c.d. *ius litigatoris* (diritto soggettivo di cui la parte che agisce in giudizio chiede il riconoscimento) connota il presente

procedimento di una funzione nomofilattica pura, la quale degrada ad interesse di mero fatto quello di tali parti alla sua definizione, poiché il provvedimento presupposto non ne risulterebbe in alcun modo pregiudicato, per espressa previsione di legge, così privando di concretezza ed attualità l'interesse delle parti originarie a prendere parte al presente; ma vi è di più.

10.- Non solo la carenza di qualsivoglia natura impugnatoria, ma soprattutto il carattere ufficioso del potere di iniziativa - lasciata alla discrezionalità del Pubblico Ministero - e l'elisione necessaria, dovuta all'assenza di impugnazione di quello ed anzi della stessa impugnabilità, di ogni nesso funzionale col provvedimento presupposto impediscono di considerare il presente come un procedimento a parti contrapposte e, a maggior ragione, di qualificare parti del presente procedimento quelle del primo.

11.- Pertanto, ridotto il procedimento nel quale è reso il provvedimento presupposto a mera occasione - benché in grado di delimitare, per quanto si dirà, a guisa di presupposto processuale l'ambito dell'esercizio del potere così sollecitato dal Pubblico Ministero e poi esercitato dalla Corte - per l'attivazione del potere di enunciare il principio di diritto, è proprio l'assenza di una natura impugnatoria, in uno alla mera occasionalità della natura del nesso con un procedimento di merito, ad impedire di applicare, anche solo per analogia, al presente procedimento anche una sola delle regole, proprie di un rito contenzioso a parti - in senso tecnico - contrapposte, dettate per il giudizio di legittimità in merito alla loro costituzione, rappresentanza, elezione di domicilio dinanzi alla Corte, comunicazione di atti e così via.

12.- In definitiva, l'istituzionale assenza di rilevanza del c.d. *ius litigatoris* nel procedimento in esame giustifica l'esclusione di un qualunque coinvolgimento delle parti del procedimento presupposto, come pure di qualsiasi altro soggetto che possa vantare un interesse alla decisione della questione in un senso o in un altro.

C.- I presupposti del procedimento ex art. 363 cod. proc. civ.

13.- Ciò posto, deve rilevarsi come il procedimento seguito alla richiesta del Procuratore Generale e disciplinato dal primo comma dell'art.

363 cod. proc. civ., per la vista sua funzione nomofilattica pura o in senso stretto, debba dirsi caratterizzato dai seguenti presupposti processuali:

a) l'avvenuta pronuncia di almeno uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non impugnabile, tanto meno per Cassazione;

b) la reputata illegittimità del provvedimento stesso (o, in caso di pluralità di provvedimenti divergenti, di almeno uno di essi), quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta;

c) un interesse della legge, quale interesse pubblico o trascendente quello delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa.

Tutti tali presupposti sussistono nella specie.

14.- In primo luogo, vi sono almeno due provvedimenti giurisdizionali resi all'esito di due distinti procedimenti cautelari civili *ante causam* dinanzi ad un tribunale ordinario (quello di Napoli, entrambi della seconda sezione civile, evidentemente competente a termini delle vigenti tabelle): provvedimenti che, esaurita la fase del reclamo con le rispettive ordinanze rese ai sensi dell'art. 669-*terdecies* cod. proc. civ., non solo non constano essere stati impugnati, ma neppure lo sarebbero stati e, tanto meno, avrebbero potuto esserlo e meno che mai con ricorso per cassazione; e, quanto a quest'ultima conclusione, in forza di giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le moltissime: Cass., ord. 11 marzo 2015, n. 4904; Cass. 12 luglio 2012, n. 11800; Cass. 27 giugno 2011, n. 14140; Cass. Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21579; Cass. Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27187), che sottolinea la provvisorietà e la mancanza di decisorietà propria dei provvedimenti in esame, a fondamento della convinta esclusione della ricorribilità per Cassazione.

15.- Questa è dovuta, in estrema sintesi, al carattere intrinsecamente instabile – nonostante la persistenza dell'efficacia e del collegamento funzionale con l'altro, reso peraltro solo eventuale dopo le ultime riforme e segnatamente dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – dei provvedimenti urgenti anteriori all'inizio del giudizio di merito, sia che quest'ultimo segua, sia che non segua: carattere intrinsecamente instabile il quale è evidenziato, quanto a quelli con effetti anticipatori dell'eventuale pronuncia di merito ed

ai sensi del comma sesto dell'art. 669-*octies* cod. proc. civ., dalla loro inidoneità a fare stato anche solo tra le parti e dalla loro caducità anche solo per effetto di una successiva sentenza pure non passata in giudicato, come pure dalla loro revocabilità ai sensi dell'art. 669-*decies* cod. proc. civ. nel caso di inizio del successivo giudizio di merito.

16.- Inoltre, la stessa questione proposta non potrebbe essere mai portata all'attenzione della Corte di cassazione, visto che riguarda proprio l'ammissibilità di una tutela cautelare, anche solo atipica (ai sensi cioè dell'art. 700 cod. proc. civ.), preventiva nei confronti della c.d. stampa telematica: una simile tutela ha una connotazione talmente peculiare – in quanto incentrata su attività da compiersi immediatamente e tempestivamente e articolata in misure di anticipazione comunque particolari o *sui generis*, di contenuto non solo quantitativamente, ma pure qualitativamente o strutturalmente diverso, siccome necessariamente finalizzate a rendere impossibile la diffusione di dati telematicamente trasmissibili, da quelle della decisione finale, invece prevalentemente risarcitorie o ripristinatorie, piuttosto che inibitorie (e comunque, per le caratteristiche della rete, anche queste ultime essendo radicalmente diverse quando intervenissero dopo lungo tempo dai fatti) – che ogni questione ad essa relativa risulterebbe irripetibile nel successivo giudizio di merito ed a maggior ragione nei gradi di impugnazione o dinanzi a questa Corte.

17.- In conclusione, quei provvedimenti cautelari non solo non sono stati impugnati, ma nemmeno mai potrebbero – o avrebbero potuto – esserlo dinanzi a questa Corte: e sussiste il primo dei presupposti per il procedimento in esame.

18.- Sussiste anche il secondo presupposto processuale indicato al precedente punto 13.

Nella sua richiesta di enunciazione del principio di diritto, il Procuratore Generale si premura di specificare di averla formulata non in relazione ad una questione astratta, ma con riferimento ad una ben precisa e pertinente vertenza, tra le stesse parti definita oltretutto in modo platealmente opposto dallo stesso ufficio giudiziario di merito; e tanto per escludere che la richiesta stessa abbia un carattere meramente esplorativo o preventivo e possa incorrere nella sanzione di inammissibilità, già



comminata da Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 404: pronuncia con cui si è ribadito che il ricorso in esame, anche se non è in grado di incidere sulla fattispecie concreta, non può tuttavia prescindere e postula una pronuncia contraria alla legge, onde denunciarne l'errore e chiedere alla Corte di ristabilire l'ordine del sistema, chiarendo l'esatta portata e il reale significato della normativa di riferimento.

19.- In questi termini, è indubitabile che un medesimo ufficio giudiziario abbia, in esito alla fase cautelare (e, significativamente, in entrambi i casi in esito al reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ.), risolto in termini opposti due distinti ricorsi cautelari di un medesimo soggetto che invocava una analoga tutela cautelare preventiva, assimilabile in senso lato al sequestro, nei confronti di pubblicazioni su stampa telematica per asserito loro contenuto diffamatorio in una vicenda peraltro qualificabile come unitaria.

20.- In siffatto contesto, pur non rilevando – né del resto constando – ai fini del presente procedimento se siano o meno stati iniziati i giudizi di merito e quali ne siano – o ne siano stati – gli esiti, la prospettazione del medesimo Procuratore Generale sulla non correttezza del provvedimento di merito in punto di ritenuta ammissibilità instaura quel collegamento necessario con una fattispecie concreta, indispensabile per l'attivazione del procedimento; fattispecie il cui carattere controverso, inoltre, nella specie rimane per di più aperto ed attuale, in presenza di almeno un provvedimento cautelare positivo anticipatorio (che, per quanto già ricordato sopra, conserva, nonostante la sua istituzionale instabilità, piena efficacia) ed inoltre in costanza degli effetti della pubblicazione, non impediti dalla declaratoria di inammissibilità operata con il secondo provvedimento, dovuta alla peculiarità tecnica della materia di cui pure si accennerà.

21.- Ritiene, infine, questa Corte sussistente l'interesse pubblico sotteso all'enunciazione sollecitata dal Pubblico Ministero.

22.- Al riguardo, deve ribadirsi che nel procedimento in esame nessun ruolo gioca il c.d. *ius litigatoris*, avendo la controversia tra privati costituito soltanto la mera occasione per l'attivazione del pubblico potere di promozione dell'uniforme interpretazione della legge, sicché unico ad essere tutelato e perseguito è il c.d. *ius constitutionis*; ma, in questi termini,

benché non espressamente indicato dalla lettera della norma, a questa Corte deve riconoscersi piena discrezionalità nell'apprezzamento della sussistenza o meno di un interesse della legge, cioè pubblico, all'enunciazione del principio stesso.

23.- Al riguardo, dovendo estrinsecare una funzione di nomofilachia pura, questa Corte, verificati i presupposti processuali suddetti, può – probabilmente per la prima volta alla pari con altre Corti supreme di altri ordinamenti, benché informati ad altre tradizioni giuridiche – decidere se decidere, ovvero determinarsi nel senso di addivenire ad una pronuncia di un principio di diritto nell'interesse della legge, oltretutto certamente non restando vincolata dalla domanda del Procuratore Generale – già a sua volta latamente discrezionale nella valutazione della sussistenza del pubblico interesse alla pronuncia del principio di diritto – e dai limiti di essa.

24.- Tanto questa Corte può fare in base a parametri di assoluta discrezionalità, benché certo non arbitrari, collegati comunque ad una situazione di grave e non altrimenti eliminabile conflitto tra i giudici (verosimilmente, di quelli del merito, visto che si tratta di provvedimenti non impugnati, né impugnabili in via ordinaria per Cassazione) o, in alternativa, a materie di grande impatto o rilevanza per le ricadute di ordine sociale od economico delle decisioni che ne resterebbero influenzate; il tutto secondo parametri che sfuggono alle ordinarie regole del sillogismo giuridico e coinvolgono invece considerazioni sistematiche assai ampie e non predeterminabili.

25.- L'opportunità di intervenire con l'enunciazione di un principio di diritto è poi positivamente ed effettivamente riscontrata nella fattispecie in esame, sia pure non certo per dirimere una discrepanza – quand'anche rilevante – interna però ad un unico tribunale, benché tra i maggiori italiani per dimensioni, visto che non è compito istituzionale di questa Corte Suprema comporre simili divergenze ermeneutiche locali.

26.- L'opportunità si riscontra piuttosto:

- perché le Sezioni Unite penali di questa stessa Corte sono di recente intervenute a disciplinare la materia, con un importante arresto di ampia portata anche ricostruttiva della materia (Cass. Sez. Un. pen., 29 gennaio 2015, dep. 17 luglio 2015, n. 31022, imp. Fazzo e a.), statuendo, come da



massima ufficiale, che «in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico»;

- in ogni caso, per la rilevante importanza che la stampa telematica ha conquistato – per nozioni di comune esperienza, quando non di cronaca – nella vita quotidiana per la pervasività delle telecomunicazioni via *internet* e l'assenza di prese di posizione da parte della giurisprudenza civile sul regime di tutela dell'informazione diffusa con quei mezzi, quale ulteriore forma di espressione della libertà di manifestazione del pensiero, in rapporto alle peculiari potenzialità offensive soprattutto di diritti altrettanto fondamentali, quali la dignità o il rispetto della riservatezza e della vita privata o lo stesso onore in una moderna accezione.

D.- Il merito della questione.

27.- Può quindi procedersi alla disamina della questione, con la precisazione che al riguardo questa Corte non è vincolata dalla concreta articolazione delle richieste formulate dal Procuratore Generale, poiché il presente procedimento postula certo il suo atto di impulso, ma non è retto da un principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

28.- Questa Corte, una volta attivata la sua funzione nomofilattica pura sul benché doveroso atto di impulso del Pubblico Ministero, poi di ufficio ricerca quale sia il principio di diritto rispondente all'interesse della legge nella materia di cui è stata investita, per individuare l'esatto senso da attribuire alla normativa che regola la fattispecie, in ossequio appunto al suo compito istituzionale di garantire l'uniforme interpretazione della legge.

29.- Solo, la coerenza della potestà nomofilattica con i presupposti del suo esercizio impone a questa Corte di individuare quei limiti di indagine che consentano di mantenere la questione in aderenza con il caso concreto, che resterà circoscritta alla tematica dell'ammissibilità o meno di una tutela preventiva cautelare di contenuto sostanzialmente inibitorio contro i

contenuti ritenuti diffamatori di una testata giornalistica pubblicata – esclusivamente o meno – *on line*, senza affrontare né le questioni indotte dalle discipline sulla tutela del diritto alla riservatezza o dei dati personali, che restano quindi del tutto impregiudicate, né le problematiche relative alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero su Internet in ogni diversa ed ulteriore forma.

E.- Il quadro normativo di riferimento.

30.- Quale punto di arrivo di una più che secolare elaborazione giuridica nazionale, della quale Cass. Sez. Un. pen. n. 31022 del 2015 si è fatta carico ai punti da 10 a 12 della motivazione e quale principio cardinale della restaurata democrazia, la libertà di pensiero e di stampa – significativamente accostati i due oggetti – fu proclamata solennemente dalla Costituzione della Repubblica al suo art. 21, il quale recita:

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

31.- Com'è evidente, l'art. 21, comma 3, Cost., disciplina l'istituto del sequestro in stretta correlazione col divieto di autorizzazione o censura, preventiva o successiva, sottoponendolo alla duplice garanzia della riserva di

legge e di giurisdizione: il sequestro della stampa generalmente intesa – cioè, senza specificazioni, sia essa periodica o comune – può essere disposto, con atto motivato dell'autorità giudiziaria, soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di stampa clandestina; quello della stampa *periodica* è soggetto ad ulteriori garanzie procedurali; in ogni caso, il riferimento alla legge sulla stampa non introduce una riserva qualificata di legge, ma è indicativo del complesso delle norme riguardanti la materia (Corte cost., sentt. 19 gennaio 1972, n. 4 e 25 marzo 1976, n. 60).

32.- L'Assemblea Costituente, in attuazione della XVII disposizione transitoria della Carta fondamentale, varò anche la legge 8 febbraio 1948, n. 47, intitolata «Disposizioni sulla stampa» e ritenuta integrante il disposto dell'art. 21 Cost., il cui art. 1 precisa che sono da considerarsi stampe o stampati *«tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione»*.

33.- Per quel che in questa sede rileva, i casi nei quali le leggi vigenti consentono il sequestro preventivo sono:

a) violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull'indicazione dei responsabili (artt. 3 e 16 legge n. 47 del 1948);

b) stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l'aborto (art. 2 r.d.lgs. n. 561 del 1946: dichiarato incostituzionale con sent. Corte cost. n. 49 del 1971) ;

c) stampa periodica che faccia apologia del fascismo (art. 8 legge 20 giugno 1952, n. 645);

d) violazione delle norme a protezione del diritto d'autore (art. 161 legge 22 aprile 1941, n. 633).

34.- La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dal canto suo, consacra, al suo art. 11, la libertà di espressione di espressione e d'informazione, prevedendo testualmente:

«1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.».

35.- Non alla stampa in particolare, ma alla libertà di espressione in generale nei suoi profili attivi e passivi, dedica poi il suo art. 10 la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia - in uno al protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 - con legge 4 agosto 1955, n. 848, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 ed entrata in vigore il 10 ottobre 1955), del seguente testuale tenore:

«Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.».

36.- Ancora, per l'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, *«ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.».*

37.- La disciplina costituzionale differenzia la stampa periodica da quella comune e ulteriori differenze sono rinvenibili nella legge n. 47 del 1948, che rende gli adempimenti relativi alla stampa periodica (indicazioni obbligatorie, obbligo di registrazione) più gravosi rispetto a quelli previsti



per la stampa comune; e numerosi ulteriori interventi normativi – anch’essi presi in considerazione dalla già richiamata Cass. Sez. Un. pen. n. 31022 del 2015 – prevedono, poi, in attuazione dell’art. 21, comma 5, Cost., finanziamenti pubblici in favore dell’editoria giornalistica, nella prospettiva di favorire il pluralismo nell’informazione e contrastare fenomeni di concentrazionismo, con interventi cui gli interpreti in genere rimproverano una scarsa sistematicità, rimarcandone la finalità di accesso indifferenziato a risorse pubbliche.

38.- In particolare, la legge 7 marzo 2001, n. 62 (intitolata “nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali”), ha, in un minimale tentativo di organicità (contestato in quanto tale però dalla prevalente dottrina, che sottolinea la settorialità dell’intervento), definito unitariamente come «prodotto editoriale» quello «realizzato su supporto cartaceo (...) o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico», distinguendo, all’interno del *genus*, due *species* - quella dei prodotti editoriali senza periodicità regolare e quella dei prodotti editoriali con periodicità regolare - e comunque estendendo diverse normative previste per la stampa tradizionale ad ogni prodotto editoriale caratterizzato dalla periodicità regolare.

39.- Anche gli interventi successivi, tra i quali quello del 2012 (d.l. 18 maggio 2012, n. 63, conv. con mod. in l. 16 luglio 2012, n. 103) ed altro in via di pubblicazione proprio in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione da parte dei due rami del Parlamento, privilegiano comunque una disciplina orientata alla gestione di provvidenze pubbliche, orientate a sostenere il pluralismo e la professionalità nell’erogazione dell’informazione.

F.- La nozione rilevante di «stampa».

40.- Appartiene alla comune esperienza come, da qualche decennio, l’avvento di tecnologie prima impensabili abbia rivoluzionato il modo di vivere e soprattutto di interagire quotidiano non solo della maggior parte degli scambi economici mondiali, ma anche di una gran parte della vita e delle relative abitudini dei singoli individui; ma è certamente la possibilità di una interconnessione costante – da taluno paragonata a quella neuronale, capace di esaltare esponenzialmente le capacità dei singoli componenti –

con una moltitudine virtualmente illimitata di corrispondenti in uno spazio teoricamente privo di barriere, in uno all'immediatezza intesa sia sotto il profilo temporale che dell'assenza di controlli o filtri intermedi, a caratterizzare l'aspetto principale della «comunicazione», nel recuperato etimo originario di «messa in comune» di una mole di informazioni e di dati, assai spesso personali ed anzi personalissimi, che neutralizza ed abbatte la distanza fisica tra gli individui, rendendo teoricamente e spesso praticamente possibile la materializzazione sul singolo dispositivo – a questo punto, ben definibile quale terminale della Rete – personale di un contatto con ogni altro analogo punto nel mondo e il collegamento interattivo con questo, sol che sia da esso consentito.

41.- Non solo ogni aspetto della vita quotidiana, ma anche ogni suo istituto tradizionale ed ogni sua trasposizione nel mondo del diritto, sono investiti da questa rivoluzione: e lo è a maggior ragione il settore della comunicazione di notizie e informazioni in senso tradizionale; ma, in attesa che la società prima e, coi suoi consueti tempi, il legislatore poi disciplinino ed irreggimentino in norme più o meno specificamente ad essi destinate le singole mutazioni in atto degli istituti tradizionali, è compito del giurista quello di interpretare il sistema giuridico esistente per verificarne la tenuta ed adattare alla nuova realtà, benché in magmatica evoluzione, gli istituti e le discipline esistenti in coerenza quanto meno coi principi generali o fondamentali che si ritengano di persistente validità.

42.- Per questo è indispensabile rinunciare a passare in rassegna, per differenziarle dal giornale telematico, le forme di manifestazione e comunicazione del pensiero su *internet* ai fini dell'individuazione della rispettiva tutela cautelare – anche preventiva – in sede civile, non tanto per l'ampiezza ed indeterminatezza delle ipotesi da affrontare (ché *adducere inconueniens non est solvere argumentum*), quanto piuttosto perché tanto equivarrebbe alla pretesa di regolare la trasposizione nel mondo della Rete di ogni possibile, eventualmente anche ipotetica e futura o non ancora sperimentata, forma con la quale il proprio pensiero o la propria personalità sia messa in comune con tutti i potenziali fruitori del *world wide web*, vale a dire con ogni individuo che possa ad essa connettersi e, quindi, in teoria, con chiunque: ciò che, se non appare francamente velleitario, esula ad ogni



modo dalla fattispecie concreta da cui il potere nomofilattico trae il suo presupposto, per quanto argomentato più sopra al punto 29.

43.- Ai fini che qui interessano, occorre stabilire soltanto se e a quali condizioni quella forma particolare di comunicazione, che va comunemente sotto il nome di giornale telematico, goda o meno delle garanzie che la Costituzione accorda alla stampa e, quindi, se in tale ultimo concetto quel giornale possa essere condotto; ed a tale domanda queste Sezioni Unite ritengono possibile dare risposta positiva per due vie, tra loro concorrenti, se non alternative: una prima, fondata sull'applicazione diretta, non cioè analogica, né estensiva, del lemma della norma costituzionale; una seconda, fondata sull'interpretazione del concetto funzionale di stampa finalizzata alla divulgazione professionale dell'informazione.

44.- In entrambi i casi, può bene prescindersi – siccome non conferente ai fini dell'enunciazione del principio di diritto e quindi estraneo all'ambito della decisione – da qualsiasi sforzo di ricostruzione sistematica della disciplina di settore, solo apparendo indispensabile individuare i tratti caratterizzanti comuni al giornale telematico e a quello tradizionale, al quale ultimo sicuramente la tutela, prevista dalle norme di rango costituzionale ed ordinario su richiamate, è già accordata.

45.- Se la Carta costituzionale non definisce il termine «stampa», si è visto che a tanto si induce la legge sulla stampa pubblicata pochi mesi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che riconduce a tale nozione «tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione», escludendo espressamente, in un contesto in cui la tecnologia già conosceva la radiodiffusione e non ignorava la diffusione televisiva, tali ultimi mezzi dalla relativa nozione.

46.- Solamente con la legislazione di settore in campo radiotelevisivo a partire dal 1975 (legge 14 aprile 1975, n. 103; legge 6 agosto 1990, n. 223; legge 31 luglio 1997, n. 249; d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) fu poi accettata una equiparazione, prevalentemente a fini di garanzia del pluralismo nella diffusione dell'informazione, delle «testate» radiotelevisive a quelle tradizionali, ovvero ottenute coi tradizionali metodi tipografici.

47.- Alla riproduzione tipografica (o mediante impressione di caratteri originariamente mobili, con metodi analoghi a quelli messi a punto da Gutenberg a partire dal 1455), cioè di caratteri propri della scrittura o di immagini immediatamente percepibili col senso della vista (o, in alcuni casi eccezionali come la scrittura Braille, con quello del tatto), avvenuta su di un supporto durevole (inteso peraltro nel senso che possa perdurare il tempo necessario alla lettura) - quale la carta - ed ottenuta con qualsiasi mezzo «chimico-fisico», a ben guardare può però bene essere equiparata la diffusione a mezzo *internet*.

48.- Con la premessa di rinunciare a qualsiasi velleità di precisione tecnica e soltanto con la pretesa di valutare la tenuta dell'interpretazione giuridica di un lemma secondo la sua stessa definizione originaria, ripudiando le tesi dell'esclusività dell'interpretazione secondo il senso inteso dal legislatore al tempo in cui la norma fu redatta, può infatti qui rilevarsi, sia pure in via eminentemente descrittiva o con le necessarie approssimazioni ed a rischio di qualche anche grossolana semplificazione o banalizzazione, ma al fine di verificare l'applicabilità della regola di diritto *eadem ratio eadem dispositio*, come anche la diffusione via *internet* comporti una riproducibilità di un originale, solo che questo può dirsi quello integrato dai dati fisicamente immagazzinati - ospitati - presso il server dell'*internet service provider*, per esservi stato immesso dal suo autore, sicché la riproduzione avviene previo trasferimento («scarico») dei dati da quel server al dispositivo dell'utente finale e ricomposizione e riorganizzazione dei dati stessi presso quest'ultimo dispositivo fino ad essere riprodotto, con meccanismi indubbiamente fisico-chimici, sul video dell'apparecchio terminale o «client» (ed eventualmente, ma non necessariamente, anche stampato mediante un dispositivo ad esso collegato). Ed ancora più semplice è l'equiparazione tra riproduzione radiotelevisiva e riproduzione telematica, una volta scaricato il file audio o video, che viene riprodotto, con le viste modalità, sul dispositivo dell'utente.

49.- In sostanza, mentre con la stampa tradizionale alla moltiplicazione dell'originale provvede direttamente in via per così dire accentrata lo stampatore e la distribuzione avviene in tempo successivo, con quella telematica si ha la messa a disposizione dell'originale (o di una

molteplicità di originali tra loro generalmente conformi) di una moltitudine indifferenziata di utenti finali, lasciando a questi il processo tecnico finale della visualizzazione, con mezzi indubbiamente fisico-chimici, dei segni grafici o degli altri mezzi di comunicazione impiegati dall'autore di questa: si ha - in termini sempre meramente descrittivi e volutamente atecnici - quindi una sorta di scomposizione del procedimento di riproduzione, mediante una delocalizzazione, presso il singolo utente o client, della fase concernente l'attività materiale di riproduzione dell'originale, che resta in remoto sul server ove l'autore ha collocato il file in cui quello consiste, anche se la riproduzione può limitarsi alla visualizzazione (che, a stretto rigore, è anch'essa una riproduzione per il tempo necessario alla fruizione con uno dei sensi fisici, vista e/o udito).

G.- L'equiparazione funzionale tra giornale telematico e giornale tradizionale

50.- Una simile ricostruzione elide la necessità di interpretazioni evolutive, storiche, estensive o tanto meno analogiche del concetto di «stampa», bastando semplicemente applicare in via diretta la relativa definizione alla fattispecie della trasmissione a distanza con mezzo telematico ed alle sue peculiarità, per sussumere nella previsione costituzionale dell'art. 21, comma terzo (e seguente, per quel che potrebbe rilevare), della Costituzione il giornale telematico; ma alla stessa conclusione si perviene anche per altra via.

51.- Infatti, le Sezioni Unite penali di questa Corte (con la più volte richiamata sentenza n. 31022 del 2015) hanno già ricordato come alla nozione di «stampa» siano pacificamente ricondotti i giornali tradizionali ed alla stessa hanno concluso di potere condurre quelli telematici: gli uni e gli altri, secondo la specifica rielaborazione offerta (v. punti 21.4 e s., nonché 22), sono qualificabili come prodotti editoriali, caratterizzati da una testata, dalla diffusione regolare, dall'organizzazione in una struttura con un direttore responsabile che sia giornalista professionista o pubblicista, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, dalla finalizzazione all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, per tale intendendosi quella di raccolta e commento di



notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati.

52.- In estrema sintesi, è dal riscontro di identici requisiti, elaborati per le due tipologie, che è fatta discendere l'equiparazione dei giornali - in tutto o in parte - telematici a quelli tradizionali: evidentemente, vi è qui da dire, sulla base del riscontro dell'esercizio, da parte di entrambi in forme simili, di un'attività professionale di divulgazione e commento di notizie ed informazione, esercitata secondo regole preliminarmente elaborate di responsabilità o doveri o rispetto di limiti - ed in prevalenza autoamministrate per l'organizzazione in albi di natura pubblicitica - da parte di soggetti particolarmente qualificati, in regime di trasparenza anche quanto a fonti di finanziamento e sostanzialmente di riferimento.

53.- La piena libertà di comunicazione di informazioni e di idee su tutte le questioni di interesse pubblico, riconosciuta alla stampa in una società democratica anche in un contesto sovranazionale (Corte eur. dir. Uomo, Gr. Ch., 16 giugno 2015, Delfi as c/ Estonia, ric. n. 64569/09, punto 132, con richiamo ai risalenti precedenti Jersild c/ Danimarca, 23 settembre 1994, § 37, Raccolta 1997-I, e Bladet Tromsø e Stensaas c/ Norvegia [GC], n. 21980/93, § 58, CEDH 1999-III), trova infatti limitazioni in doveri e responsabilità a garanzia anche dei diritti fondamentali altrui: doveri e responsabilità che possono essere adeguatamente rispettati, a tutela dei diritti fondamentali altrui, evidentemente con una organizzazione strutturata come sopra, sicché solo ad un tale statuto può collegarsi la - così ben più pregnante rispetto a quella generale, in ogni caso spettante, prevista dal primo comma del medesimo art. 21 Cost. - tutela costituzionale ed ordinaria del divieto di cautele preventive dal contenuto corrispondente al sequestro.

54.- Né rileva che tale elaborazione si poggi, come criticamente rilevato in dottrina, in prevalenza sulla normativa di settore finalizzata al sovvenzionamento dell'editoria per favorirne la diffusione pluralistica e professionale; potendo, al contrario, osservarsi:

- che quest'ultimo obiettivo è idoneamente in grado di orientare, quale mezzo di intervento indiretto dei pubblici poteri, la disciplina di una stampa moderna ed appunto responsabile (nel senso indicato al punto precedente), quale valore da privilegiare od incentivare nell'ambito della più

generale e per altro verso comunque garantita libertà di espressione: nel senso che soltanto la stampa che presenti quelle caratteristiche, in teoria idonee ad offrire una divulgazione di informazione responsabile e professionale, possono meritare anche, da un lato, un sovvenzionamento pubblico e, dall'altro, la tutela preventiva dal sequestro.

55.- In altri termini, che si tratta di connotazioni obiettivamente funzionali alle esigenze di tutela dalle attività di controllo preventivo previste dall'art. 21 della Costituzione: invero, tali forme di tutela bene possono predicarsi riservate a quelle specifiche forme di manifestazioni di pensiero, come appunto la diffusione ed il commento professionali di notizie od informazioni, indispensabili per la formazione della pubblica opinione in una moderna società democratica, quali giustificazione stessa o contrappeso della particolare responsabilità loro richiesta ed imposta.

56.- Ove questi connotati strutturali e funzionali siano posseduti dal giornale pubblicato, non importa se in tutto o in parte, col mezzo telematico, a prescindere anche dall'equipollenza dei metodi impiegati descritta ai precedenti punti 51 e 52 si giustifica allora la riconduzione di tale giornale nel concetto di «stampa» rilevante ai fini dell'art. 21, comma terzo, della Costituzione e quindi ai fini dell'esclusione del sequestro od altra forma di controllo preventivo.

57.- Va solo precisato che la periodicità, talvolta richiesta dalla normativa in esame ed in ogni caso imposta per la qualificazione di una pubblicazione come giornale o periodico, sta nella non occasionalità o nella non episodicità o nella non unicità dell'edizione o pubblicazione: cosa che può riscontrarsi in una regolarità di pubblicazione di nuove edizioni (o numeri), unificate dall'identità o perlomeno dalla costanza degli altri elementi sopra descritti; e che, nella stampa telematica periodica, strutturalmente articolata su di un sito tendenzialmente permanente, può risolversi - ai fini che qui interessano e sempre con la vista premessa di grande approssimazione, funzionale all'applicazione di concetti originariamente modellati su realtà fattuali non ancora evolute - anche nel consueto «aggiornamento» delle relative pagine: ciò che, per mantenere un parallelismo meramente descrittivo con la stampa tradizionale, può

equipararsi alla lontana ad una «edizione» di un certo giorno o di una certa ora.

58.- Per concludere, va ricordato che anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea equipara senza problemi la stampa tradizionale a quella *on line*: ritenendo irrilevante il supporto utilizzato per la pubblicazione, poiché l'attività giornalistica può essere esercitata sulla carta stampata, attraverso il servizio radiotelevisivo oppure mediante internet, dovendosi avere riguardo soltanto alla finalità di divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, a prescindere dal mezzo utilizzato (Corte giust. U.E., sent. 16 dicembre 2008, causa C-73/07, Satakun Markkinaporssi, in Racc. I-9831, p.to 61; in senso analogo le pronunzie già citate dalla richiamata Cass. Sez. Un. pen. 31022 del 2015: Corte Giust. U.E., 25/10/2011, Martinez c. Società MGIM Limited; Corte Giust. U.E., 25/10/2011, Date Advertising c. X).

59.- E, dal canto suo, la Corte europea dei diritti dell'Uomo ancor più di recente (Corte eur. dir. Uomo, Gr. Ch., 16 giugno 2015, Delfi as c/ Estonia, ric. n. 64569/09, punto 133) presuppone anch'essa tale equiparazione ai fini della libertà di espressione, riconoscendo che i siti Internet contribuiscono grandemente a migliorare l'accesso del pubblico all'attualità e, in maniera generale, a facilitare la comunicazione dell'informazione (richiamando i suoi precedenti 18 dicembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turchia, ric. n. 3111/10, punto 48, nonché 10 marzo 2009, Times Newspapers Ltd c. Regno Unito, ricorsi nn. 3002/03 e 23676/03, punto 27), sia pure col rischio, per il loro contenuto, sicuramente molto maggiore rispetto alla stampa tradizionale di attentare all'esercizio e al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare al diritto al rispetto della vita privata (sul punto richiamando il suo precedente 5 maggio 2011, Pravoe Delo c. Ucraina; nello stesso senso pure: Corte eur. dir. Uomo, 16 luglio 2013, Wegrzynowski e Smolczewsky c. Polonia, ric. n. 33846/07).

60.- Il mezzo di comunicazione è sicuramente più pervasivo e diffusivo, idoneo a causare danno in modo maggiore, rispetto alla carta stampata ed in genere alla stampa tradizionale, ma – evidentemente – in modo appena più capillare della diffusione via radio o via televisione: sicché correttamente – secondo quanto già prospettato dai giudici del merito che di

tanto si sono occupati – ogni problematica connessa a tali modalità tecniche o strutturali del mezzo va riservata al momento successivo della pronuncia a cognizione piena, quando, accertata definitivamente la prevalenza sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero e di stampa di quello all'onore ed alla dignità del soggetto diffamato, occorrerà risarcire il danno, in via prioritaria in forma specifica e solo sussidiariamente per equivalente.

61.- D'altra parte, la maggiore ed anzi immediata diffusività – che, per la sua illimitatezza, potrebbe quasi definirsi diffusività globale – è il *proprium* di tale rivoluzionario mezzo di comunicazione: limitare il quale in via cautelare equivarrebbe a sterilizzarlo o a svuotarne di contenuto le potenzialità; sicché le stesse valutazioni di bilanciamento tra diritti altrettanto fondamentali (la libertà di stampa ed il diritto all'onore o all'immagine, prevalente senz'altro la prima, benché soltanto nella fase cautelare preventiva civilistica), operate dalla Corte costituzionale italiana con sobria lungimiranza quarantasei anni fa, vanno ribadite per la persistente attualità della necessità di garantire quella libertà di manifestazione del pensiero, se intesa con le cautele già riconosciute ed elaborate per la stampa tradizionale.

62.- In sostanza, davvero non si può trattare in via interpretativa in modo peggiore rispetto al passato la libertà di stampa solo perché è diventato tecnicamente più facile avvalersene.

63.- Per quanto argomentato in premessa, peraltro, non può in questa sede farsi luogo ad alcun altro approfondimento: i contenuti del giornale telematico – nel relativo concetto compreso anche il settimanale o periodico – in quanto tale sono equiparati ai corrispondenti contenuti del giornale tradizionale, ovviamente a parità di presupposti applicativi e mutate esclusivamente le modalità tecniche di realizzazione (o «implementazione»); i contenuti propri od esclusivi del giornale telematico (nel relativo concetto compreso anche il settimanale o periodico), cioè resi possibili esclusivamente da questo e non comuni anche alla stampa tradizionale, andranno valutati separatamente e ad essi non potrà allora immediatamente estendersi la conclusione di applicazione *de plano* della normativa di tutela, di rango tanto costituzionale che sovranazionale ed ordinario, ma dovrà essere ricercata di volta in volta in base ai parametri rilevanti propri della



singola fattispecie, eventualmente diversi, a tutto concedere riferiti al solo primo comma dell'art. 21 Cost. ed al più intenso bilanciamento con gli altri diritti fondamentali della prima parte della Carta fondamentale.

H.- La tutela prevista dall'art. 21 Cost., terzo comma

64.- A questo punto, la disamina di queste Sezioni Unite si fa più semplice, perché i principi tradizionali e le conclusioni già raggiunte in materia conservano, nonostante il lungo tempo trascorso dall'ultimo esplicito arresto in materia, la loro attualità.

65.- Al riguardo, Corte cost. 24 giugno 1970, n. 122, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del codice civile, degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (contenente disposizioni sulla «protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»), e - nei sensi di cui in motivazione - dell'art. 700 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 21, comma terzo, della Costituzione, statui solennemente che il sequestro della stampa era vietato, tranne i soli casi previsti dalla legge sulla stampa stessa, per la prevalenza della libertà di stampa - a causa dell'importanza del suo ruolo in una società democratica - su ogni altro interesse meramente individuale, così reputando preclusa altresì la concessione di qualsiasi misura atipica, soprattutto ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., di contenuto corrispondente a quelle espressamente vietate da altre norme dell'ordinamento, a maggior ragione quando si tratti di norme di rango costituzionale.

66.- E, di lì a pochi anni, Cass. 7 febbraio 1975, n. 2129, sancì espressamente che «l'art. 700 cod. proc. civ., se può consentire l'emanazione di provvedimenti cautelari atipici intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che deriva a terzi da una pubblicazione a stampa, non può, tuttavia, costituire la fonte del potere di concedere un provvedimento di sequestro della stampa vietato da altra norma dell'ordinamento giuridico e, in particolare, dall'art 21 Cost.», che lo consentiva solo con l'osservanza di limiti rigorosi: sicché il giudice, nel disporre la cessazione dell'abuso dell'immagine altrui a norma dell'art 10 cod. civ. avrebbe potuto ordinare con provvedimento d'urgenza il sequestro del materiale lesivo solo quando si trattasse di materiale che, pur essendo destinato alla pubblicazione, non fosse stato ancora stampato, poiché,

diversamente, il provvedimento cautelare avrebbe inciso su una riproduzione a stampa che costituisce già una manifestazione attuale e concreta dell'esercizio del diritto di libertà tutelato dall'art. 21 Cost., che lo consente solo nei rigorosi limiti ivi indicati (ovverosia, pubblicazioni contrarie al buon costume e delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi ex artt. 1 e 2 del r.d.l. n. 561 del 1946).

67.- Non è questa la sede per apprezzare il bilanciamento tra i diritti coinvolti, attesa la chiarezza della previsione costituzionale e quindi dell'opzione operata direttamente dai Costituenti, rispondente tuttora ad un ragionevole componimento tra le esigenze contrapposte.

68.- Tali principi vanno riaffermati in relazione al giornale telematico, quando il conflitto sia con il diritto all'onore o alla reputazione e, quindi, allorché il contenuto di quello sia prospettato come diffamatorio: ciò che costituisce l'oggetto delle fattispecie all'esame dei provvedimenti dei giudici di merito, conclusi in senso diametralmente opposto in punto di ammissibilità e che hanno dato luogo al presente procedimento ex art. 363, comma primo, cod. proc. civ.; ed al quale deve allora limitarsi la pronuncia del principio di diritto da elaborarsi.

69.- Infatti, il solo diritto alla reputazione e all'onore (cioè, a prescindere da altri diritti di pari od eventualmente poziore rango, tutelati da altre discipline, la cui applicazione - è bene ribadirlo - è lasciata impregiudicata), benché certamente anch'esso fondamentale in quanto inerente in modo diretto alla personalità od alla dignità dell'individuo, deve intendersi recessivo dinanzi alla tutela della libertà di stampa, sia pure nella fase a cognizione sommaria di un giudizio civile quale quella cautelare finalizzata all'adozione di misure urgenti (v. Corte cost. 122/70, cit.), di qualunque contenuto, ripristinatorio o inibitorio o analogo.

70.- A loro volta, le misure cautelari proibite dalla lettera del comma terzo dell'art. 21 Cost. sono tutte quelle che impedirebbero la diffusione del materiale già pronto alla circolazione (in tal senso interpretando la norma Cass. 2129/75): sicché, considerate le caratteristiche tecniche del mezzo con cui l'offesa è arrecata, devono qualificarsi precluse, e quindi non ammissibili quale oggetto di qualsiasi provvedimento cautelare o equiparato del giudice civile, tutte le misure, comunque denominate, che tendano ad

impedire la persistenza nella Rete o l'ulteriore circolazione o diffusione dell'articolo - o equipollente - di giornale telematico ritenuto diffamatorio o, se da esse inscindibile, dell'intera pagina o dell'edizione o, in casi estremi, della testata; misure tra cui devono comprendersi anche quelle indicate come deindicizzazione o ad esse analoghe o di contenuto o soprattutto effetto corrispondente.

71.- La tutela piena, con il risarcimento in forma specifica o per equivalente e soprattutto con strumenti che spetterà al giudice che avrà conosciuto in modo non sommario della vicenda e dei suoi effetti individuare anche in ordine alle conseguenze della particolare diffusività degli strumenti adoperati, andrà riservata al momento, necessariamente successivo, del riconoscimento - con pronuncia almeno esecutiva, se non definitiva ed irretrattabile - dell'effettiva violazione del diritto individuale all'onore od alla reputazione, il quale solo potrà eventualmente ribaltare la valutazione di prevalenza tra i due diritti fondamentali.

72.- Giova ribadire ancora una volta che tale conclusione è limitata al caso in cui si invochi una tutela civilistica cautelare preventiva contro il giornale (in tale espressione ricondotto anche il settimanale) telematico con cui sia commessa una lesione all'onore o alla reputazione, cioè che si prospetti come connotato da un contenuto diffamatorio, mentre non è estesa a diversi casi di conflitti con altri diritti assistiti da differenti e specifiche normative, come quella in materia di protezione dei dati personali, ogni questione relativa all'interazione con le quali essendo lasciata esplicitamente impregiudicata.

I.- Conclusioni.

73.- In conclusione, sulla richiesta del Procuratore Generale ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ. queste Sezioni Unite deliberano di enunciare il seguente principio di diritto:

«La tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell'art. 21 Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed

un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali».

74.- Non può infine certo trovare applicazione – per la natura del presente procedimento, che non costituisce un'impugnazione – l'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P. Q. M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite e decidendo sulla richiesta del Procuratore Generale ai sensi del primo comma dell'art. 363 cod. proc. civ. depositata il 22.1.16, enuncia il principio di diritto di cui al punto 73 della motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, addì 25 ottobre 2016.

